



Regione Lombardia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
della società _____
con sede legale in _____
Codice Fiscale: _____ - Partita I.V.A.: _____
prende atto che il servizio richiesto è vincolato dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina l'acquisizione del Servizio di
.....
.....
.....

Le attività oggetto del servizio sono descritte dettagliatamente al successivo Articolo 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

ARTICOLO 2 - DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE (vedi scheda tecnica)

Il servizio avrà una durata di con decorrenza
E' prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto della soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

L'importo onnicomprensivo del servizio è di euro (IVA esclusa) come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente Foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata. **INSERIRE QUESTA PARTE SOLO PRIMA DELLA FIRMA DEL FPC**

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

A. Descrizione delle attività oggetto del Servizio (vedi scheda tecnica)

.....
.....
.....

B. Modalità di esecuzione del servizio (vedi scheda tecnica)

Il Fornitore si impegna a svolgere il servizio secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dalla scheda tecnica allegata alla documentazione di gara, dall'offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore, dai documenti che costituiscono parte integrante del presente foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegati.

C. Direttore dell'esecuzione

Ai sensi degli articoli 31 e 111 del d.lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto è il direttore del Settore Stampa.

L'eventuale variazione del direttore dell'esecuzione sarà tempestivamente comunicata a mezzo PEC dall'Amministrazione all'aggiudicatario.

Il Consiglio regionale della Lombardia procederà, per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto, all'accertamento della conformità del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO (vedi anche scheda tecnica)

IL Consiglio regionale provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni **entro 30 giorni dal ricevimento** di regolare fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte DEC, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG DERIVATO)
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa
- Intestazione: Consiglio regionale della Lombardia;
- Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): UFIRHM;
- Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): 80053570158;
- Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): 2018.XI.3.5.10.21;
- Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): S "Scissione dei pagamenti";

Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.

Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi del comma precedente.

L'importo contrattuale sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario del servizio con le seguenti modalità:

- a presentazione di regolari fatture emesse con cadenza **trimestrale posticipata** fino alla scadenza del contratto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) **il Consiglio regionale** corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, il DEC trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva-

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio svolto dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori si procederà con la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

È **ammesso/non è ammesso** il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del Patto di integrità sottoscritto.

ARTICOLO 6 - NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

N. 1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma.

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi specificati di seguito e nell'articolo 15 – "OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136", a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2, art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art. 3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

N. 2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N. 3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T (per la Giunta regionale) mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

I dati inseriti nella scheda T&T sono riportati nella **scheda allegata** al presente foglio patti e condizioni.

Oltre a queste informazioni, nella scheda di un subcontratto saranno riportate le seguenti informazioni di fianco al campo indirizzo di un affidatario di un subcontratto:

- Provincia
- Comune
- CAP

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Per il Consiglio regionale i suddetti dati e quelli riportati nella scheda allegata devono essere trasmessi al seguente indirizzo pec protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it, ed essere riferiti al Consiglio regionale (dati amministrazione aggiudicatrice, CIG derivato)

N. 4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T (per la Giunta regionale) a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

Per il Consiglio regionale la trasmissione dei suddetti dati deve avvenire con la modalità di cui al punto 3.

N. 5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T (per la Giunta regionale) ovvero la mancata trasmissione di questi dati al Consiglio regionale, con le modalità di cui al punto 3, da parte dell'Aggiudicatario è causa ostativa all'esecuzione del contratto da parte del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

ARTICOLO 7 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE

Il DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di **7** giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di **5** giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle **seguenti penali**:

- carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- mancato servizio e/o danno all'immagine del Consiglio regionale: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;
- mancata esecuzione delle attività o violazioni non gravi degli obblighi contenuti nell'atto di designazione del Fornitore quale responsabile del trattamento: euro 100,00 per ogni violazione;
- mancata trasmissione dei nominativi degli ulteriori responsabili del trattamento, dopo un sollecito inevaso: euro 300,00;
- violazioni non gravi degli obblighi di riservatezza: euro 100,00 per ogni violazione.

L'ammontare delle penali non può comunque **superare** il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

Anche in caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

E' facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. **3** penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. **5** giorni;
- d) danno all'immagine **del Consiglio regionale**;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità **per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 400 del 28 ottobre 2015**;
- g) violazione del Codice di Comportamento **approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 356 del 24 ottobre 2022**;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- j) **in caso di gravi violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi assunti in qualità di responsabile del trattamento, inclusa l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto di designazione del Responsabile del trattamento**;
- k) **in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 12 eventualmente escussa, ove non sia possibile valersi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore ai sensi dell'articolo 103 d.lgs. 50/2016, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale.**

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA'

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del servizio.

ART. 9 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL FORNITORE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai fini del presente foglio patti e condizioni e dei suoi allegati, si intende per "Normativa privacy", il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD"), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito "Codice privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Le prestazioni contrattuali comportano l'affidamento al Fornitore di attività di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, di dati personali di cui è titolare il Consiglio regionale. Ai sensi dell'art. 28 RGPD, il Fornitore, nella persona del legale rappresentante pro tempore, assumerà, in qualità di aggiudicatario, la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali trattati, per conto del Consiglio regionale (Titolare del trattamento), nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente procedura di affidamento.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere, prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali che comportino il trattamento di dati personali rientranti nella titolarità del Consiglio regionale, un separato atto giuridico bilaterale che definisca gli elementi di cui al par. 3 dell'art. 28 citato e in particolare le misure tecniche e organizzative che il Fornitore deve mettere in atto per garantire la protezione dei dati personali trattati. Il Fornitore s'impegna a dare al Titolare tutte le informazioni necessarie per la definizione dell'atto, precisando la tipologia di dati trattati e il luogo di trattamento. Tale atto avrà un'efficacia temporale pari a quella del rapporto contrattuale, anche in caso di revoca anticipata, risoluzione o recesso.

L'atto di cui al comma precedente prevederà, in ogni caso, in capo al Fornitore:

- l'impegno al pieno rispetto degli obblighi derivanti direttamente dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali sul responsabile del trattamento dei dati personali e all'esecuzione dei compiti e al rispetto delle istruzioni impartite dal Consiglio regionale della Lombardia, fermo restando quanto previsto nelle altre disposizioni applicabili all'affidamento;
- la messa in atto delle misure tecniche ed organizzative necessarie affinché il trattamento di dati personali avvenga in conformità con le prescrizioni della Normativa Privacy vigente, incluse le prescrizioni previste dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni e le Linee guida sul cloud per la Pubblica amministrazione definite dall'AGID;

- la dichiarazione di avere una struttura e una organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali connesso alle prestazioni contrattuali impegnandosi a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, delle disposizioni sul trattamento dei dati personali;
- l'impegno a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza, la completezza e l'integrità dei dati registrati e conservati negli applicativi;
- l'impegno a non svolgere trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quelli affidati e comunque non finalizzati all'adempimento delle prestazioni contrattuali o di obblighi di legge connessi alle prestazioni contrattuali stesse;
- l'obbligo di non sub delegare il trattamento ad altri responsabili senza previa autorizzazione del Titolare;
- il divieto di comunicazione a soggetti terzi, non coinvolti nell'esecuzione della prestazione, e la diffusione dei dati personali;
- l'impegno a fornire ogni informazione necessaria per la compilazione del registro delle attività di trattamento e per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli art. 12 e ss. RGPD, fornendo in particolare ai soggetti che usufruiranno degli applicativi messi a disposizione dal fornitore le informazioni sul trattamento dei loro dati;
- l'obbligo di consentire l'attività di verifica e controllo da parte del Consiglio regionale per accertare la conformità del trattamento alle istruzioni impartite;
- l'obbligo di comunicare, senza ritardo, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni violazione dei dati o altro accadimento che possa aver comportato un impatto sui dati personali, violandone la riservatezza o comunque esponendoli a rischio;
- l'obbligo di designare i soggetti incaricati del trattamento e a vincolarli legalmente alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni di cui all'atto stesso, garantendo loro una formazione adeguata in materia di protezione dei dati personali e impartendo loro, per iscritto, specifiche istruzioni e indicazioni relative al trattamento dei dati affidato, fornendo le necessarie informazioni sulle operazioni che possono essere compiute e prevedendo in particolare l'obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali o le informazioni acquisite e il divieto di compiere ogni altra operazione che possa compromettere la sicurezza dei dati o comportare la diffusione illecita degli stessi;
- l'obbligo di trattare i dati personali, per l'ambito di trattamento affidato, nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero nel territorio di Paesi non appartenenti allo SEE ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione europea;
- l'obbligo di comunicare il nominativo e i dati di contatto del proprio Responsabile per la protezione dei dati personali (art. 37 e ss. RGPD) o, qualora non tenuto alla nomina, di un referente per la privacy.

La designazione come responsabile del trattamento è efficace per tutta la durata del rapporto contrattuale, fino alla scadenza dello stesso. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che devono essere vincolati legalmente ai medesimi obblighi di riservatezza.

In caso di revoca della designazione come responsabile del trattamento ovvero al termine del contratto, anche anticipato per recesso o risoluzione, il Fornitore s'impegna a seguire le istruzioni impartite dal Titolare, provvedendo alla restituzione completa dei dati al Consiglio

regionale ovvero alle altre operazioni richieste dal Titolare stesso, salva la conservazione dei dati e della documentazione che il Fornitore per obbligo di legge.

Il Fornitore, qualora necessario in ragione delle attività affidate, è tenuto altresì a individuare, tra i propri dipendenti o collaboratori, le persone fisiche che svolgeranno le attività, con privilegi di amministratore di sistema, dandone comunicazione al Consiglio regionale al massimo entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività, ai sensi del decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 6 aprile 2016, n. 135, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/privacy>.

Il Fornitore effettua solo i trattamenti indispensabili nell'ambito delle attività di erogazione del servizio di rassegna stampa, anche mediante apposita piattaforma web e applicazione mobile. In ogni caso tutti i dati personali possono essere trattati dal Fornitore nell'ambito e solo nei limiti in cui sia indispensabile per effettuare le prestazioni contrattuali, garantendo la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

Il Fornitore è obbligato a collaborare con il Titolare del trattamento per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e a comunicare, per quanto di competenza, le informazioni necessarie per l'analisi del rischio o la valutazione di impatto sulla protezione dei dati o che siano comunque necessarie al Titolare per dare attuazione alla Normativa privacy e per garantire i diritti e le libertà degli interessati, secondo le procedure di cui alla deliberazione Ufficio di presidenza 4 novembre 2019, n. 423 recante "Metodologia per l'analisi del rischio e la valutazione di impatto per la protezione dei dati personali da applicare ai trattamenti di dati personali del Consiglio regionale della Lombardia" e ss.mm.ii, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/privacy>.

È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di eseguire trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate e in particolare è fatto divieto di pubblicare, cedere, donare o altrimenti disporre dei dati personali, senza la preventiva ed espressa richiesta o autorizzazione dell'Amministrazione consiliare.

L'individuazione di ulteriori Responsabili del trattamento dovrà essere effettuata in conformità dell'art. 28, par. 2 e 4, RGPD.

In conformità all'art. 82 e seguenti, il Responsabile del trattamento risponde di ogni perdita, costo, spesa, danno derivante da o connesso con una qualsiasi violazione delle disposizioni del presente capitolato, della Normativa privacy e dei compiti e istruzioni di cui definiti nell'atto di designazione da parte sua, dei suoi dipendenti o collaboratori o degli eventuali altri responsabili del trattamento di sua designazione.

ART. 9-BIS PATTO DI RISERVATEZZA

Ferme le disposizioni di cui al precedente articolo, i dati economici, finanziari, patrimoniali o di qualunque altro genere, che vengano a conoscenza del Fornitore in ragione dei servizi resi per il Consiglio regionale, sono riservati. I dati e le informazioni, non oggetto di pubblicazione in base alla legge, fermo il divieto di cui al comma 10 dell'articolo precedente, venute a conoscenza del Fornitore in relazione all'esecuzione del presente contratto e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dei dati del Fornitore non debbono in alcun modo e in nessuna forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato/contratto.

Il Fornitore è tenuto a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.

Tale clausola deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.

Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al d.lgs. 196/2003 e del RGPD, i dati personali conferiti dal Fornitore per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 e 14 RGPD.

L'informativa è consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo: <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori>.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 11 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 400 del 28 ottobre 2015, **parte integrante del presente atto**, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo

<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori>.

Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subcontraenti. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall'Appaltatore con i propri subfornitori.

La violazione degli obblighi del Patto da parte dell'appaltatore comporta, alternativamente o cumulativamente, l'applicazione di una penale di importo compreso tra l'1% e il 5% del valore del contratto, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e, in ogni caso, l'incameramento della garanzia definitiva. Il Consiglio regionale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 12, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ARTICOLO 11-BIS - RISPETTO CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 ottobre 2022, n. 356, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta>.

Il Fornitore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti e di consegnare, anche telematicamente, ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo che si rechino presso la sede del Consiglio regionale o che operino al servizio delle sue strutture, copia del Codice di comportamento.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

È facoltà del Consiglio regionale chiedere, dandone motivazione, in qualsiasi momento l'allontanamento dei soggetti incaricati dal Fornitore che non risultino idonei all'espletamento dei servizi e la sostituzione di dipendenti/collaboratori del Fornitore in caso di inadeguatezza professionale o in caso di comportamenti e atteggiamenti non conformi e consoni al servizio affidato.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del Contratto medesimo.

Tuttavia, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della necessaria certificazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione regionale.

La garanzia definitiva può essere costituita a scelta dell'aggiudicatario sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio

1998, n. 58, e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il Consiglio regionale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in violazione del patto di Integrità, come espressamente previsto all'art. 4, comma 2, lett. B) del medesimo Patto di Integrità.

Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

ART. 13 - SEGNALEZIONE DI ILLECITI NELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI O SERVIZI (C.D. WHISTLEBLOWING)

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, come modificata dalla L. 179/2017, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali.

Il Fornitore è tenuto a informare i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a consegnare a ciascuno di essi, con idonee modalità, il documento "Segnalazione di illeciti nell'Amministrazione da parte dei dipendenti o collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi (c.d. whistleblowing)" contenente le informazioni, le istruzioni e i dati di contatto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.

Il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione apposita dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto adempimento dell'obbligo previsto al comma precedente, **che verrà trasmessa all'aggiudicatario**.

ART. 13 BIS - DIVIETO DI "PANTOUFLAGE" E RELATIVE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il divieto e le sanzioni non si applicano ai contratti stipulati prima del 28/11/2012.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

A tal fine, per il Consiglio regionale, il fornitore sottoscriverà la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto, e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati (**allegato che verrà trasmesso all'aggiudicatario**).

Il fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie relative al contratto ne determina la risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il Codice CIG derivato:
.....

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dell'eventuale cessionario del credito.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto di gara dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola. Al fine di permettere al **Consiglio regionale** di verificare la presenza delle citate clausole contrattuali, questa Società trasmetterà tempestivamente copia di tali eventuali contratti.

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

ARTICOLO 16 - REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario.

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE AUTOMATICA E FACOLTA' DI RINEGOZIAZIONE

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di **..... (precisare)**, non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Eventuale per antimafia: Il presente Foglio patti e condizioni è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011: l'Amministrazione pertanto procederà a recedere dal contratto qualora l'informazione antimafia dia riscontro negativo.

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione, si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

ARTICOLO 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e fiscali e le eventuali spese contrattuali.

ARTICOLO 19 - NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato descrittivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Data,

Firma

ALLEGATO

Scheda Sub Contratto

Amministrazione aggiudicatrice

Ragione Sociale *

Rup *

Fax *

Sito *

Contratto Principale

Tipologia *

Oggetto *

Cig *

Cup *

Aggiudicatario

Aggiudicatario del Contratto *

Importo di Aggiudicazione *

Importo complessivo (con
variazioni) *

Affidante il Sub-Contratto

Ragione Sociale *

Codice Affidante il Sub-
Contratto *

Nome referente *

Cognome referente *

Codice Fiscale referente *

E-Mail *

Sub-Contratto

Tipologia Inquadramento*

v

Tipologia *

v

Oggetto *

Fax

Importo *

Data Stipula *

Data Prevista Fine Contratto*

Affidatario del Sub-Contratto

Ragione Sociale *

Indirizzo *

Codice Fiscale / P. IVA *

E-Mail *

Iscrizione CC/AA/REA *

Iban C/C dedicato *

Gestione Iban C/C dedicato

Codice Affidatario del Sub-Contratto *

Regione Sede Legale

Provincia Sede Legale

Comune Sede Legale

CAP Sede Legale

Indirizzo Sede Legale

Ordine Professionale

Regione Ordine Professionale

Provincia Ordine Professionale

Numero iscrizione Ordine Professionale

Iban C/C debitore ?

Delegato ad operare su C/C (Nome)

Delegato ad operare su C/C (Cognome)

Delegato ad operare su C/C (Codice Fiscale)

Annotazioni sul Sub-Contratto

Annotazione Variazioni Societarie e Direzione Tecnica

Data annotazione

Persona delegata ad operare

Nome *

Cognome *

Codice Fiscale *

E-Mail *

☐ **Intestazione fiduciaria**

Dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

☐ **Veridicità delle informazioni**

L'attestante attesta la veridicità delle informazioni sul subcontratto e il subcontraente.

Per ricevere supporto tecnico sul sistema informativo, è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Aria S.p.A.:

Numero verde **800.070.090**

Posta elettronica info-trasparenza@ariaspa.it